LIVIO I 8, 6

Romolo creò cento senatori sia perché quel numero fosse sufficiente sia perché cento soltanto fossero quelli che potevano essere creati senatori. E certo per la loro dignità essi furono chiamati patres e i loro discendenti patricii.

DION. II 12, 1

Romolo decise di nominare dei senatori con cui trattare gli affari dello stato e scelse cento persone tra i patrizi.

DION. II 7, 2-4

Romolo divise tutta quanta la popolazione in tre ripartizioni e a ciascuna assegnò per capo la perosna più illustre, poi nuovamente suddivise ciascuna delle tre in altre dieci ripartizioni [...], chiamò le ripartizioni maggiori tribù e le minori curie [...], divise poi le curie in dieci parti e vi era un capo su ciascuna di esse [...] detto decurione.

LIV. II 8, 2

Furono poi presentate delle leggi che ebbero il potere, non soltanto di assolvere il console dal sospetto di aspirare al regno, ma di capovolgere la situazione a tal punto da renderlo anzi popolare; onde gli venne il soprannome di Publicola. Più di tutte riuscirono generalmente gradite la legge sul diritto di appello al popolo contro i magistrati (de provocatione adversus magistratos ad populum), e quella che consacrava agli dei, insieme coi beni, la vita di chi avesse concepito il proposito di farsi tiranno (regni occupandi).

CIC. Rep. II 40

Se voi non conoscete questa organizzazione, ve la descriverò; ora voi vedete che il conto è tale che le centuriae dei cavalieri coi sex suffragia (i sei voti: 6 x 3 = 18) e la prima classe dei cittadini (70), ai quali si aggiunge la centuria dei fabri (carpentieri) a causa della loro importanza per la città, costituiscono 89 centurie. Se a queste 89 se ne aggiungono solo 8 delle 104 che restano, ecco che si forma la maggioranza decisiva per il popolo.

SVET. Aug. 46

Augusto popolò l'Italia di 28 colonie fondate da lui stesso ... e riconobbe loro, in una certa maniera e in una qualche misura, dei diritti uguali e un'importanza uguale a quelli di Roma, in quanto ideò un genere di scrutinio che permetteva ai decurioni delle colonie di votare ciascuno nella propria città per l'elezione dei magistrati di Roma e di far pervenire a Roma il loro voto, in plico sigillato, il giorno delle votazioni.